



Comune di Rosate
(Città Metropolitana di Milano)

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE
REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

- Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 21-03-2018

ART. 1- FINALITÀ E MODALITÀ DI DIFFUSIONE

1. Il Comune di Rosate, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale di cui all'art. 13 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Le riprese audiovisive saranno effettuate solo dal Comune e diffuse attraverso il sito istituzionale dell'Ente, al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale.
3. Le registrazioni rimarranno in pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Rosate per 15 giorni dopo di che verranno conservate, per almeno 180 giorni, in una sezione di archivio del sito istituzionale appositamente dedicata. Le video registrazioni non costituiscono documento amministrativo e pertanto non è esercitabile il diritto di accesso. Le registrazioni delle sedute restano disponibili nell'archivio del Comune per un anno a decorrere dalla data di ciascuna seduta consiliare. Allo scadere dell'anno le registrazioni saranno distrutte.
4. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.
5. L'unico soggetto titolato a diffondere e trasmettere le riprese delle sedute consiliari è il Comune di Rosate. Tutti gli altri usi sono espressamente vietati fatto salvo il caso in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti od episodi di rilevante attualità, da parte degli organi d'informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 2 – INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI STRUMENTI DI RIPRESA

Verranno affissi avvisi chiari e sintetici all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione al pubblico presente, ai partecipanti, ivi compresi eventuali relatori, dipendenti e collaboratori con funzioni di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione delle riprese. L'accesso alla sala in occasione di questi eventi costituisce esplicita autorizzazione alle riprese personali.

ART. 3 – GESTIONE DELLE SEDUTE E TUTELA DEI DATI SENSIBILI

1. Le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Ciascun consigliere adotterà le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.
2. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale che il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco, ai sensi dell'art.39, D.lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
4. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, non si procederà a riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. A tal fine il Sindaco si riserva l'insindacabile giudizio circa la pubblicazione sul sito delle riprese anche se compiute o della loro cancellazione prima dei termini.

ART. 4 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE

1. La presente disciplina regolamentare è efficace dal momento dell'adozione della relativa deliberazione di approvazione.